

STATUTO

DELAMM SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TREMESTIERI ETNEO CT VIA
G.GUGLIELMINO 46

Numero REA: CT - 309023

Codice fiscale: 04632620870

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO PER ATTO
DELL'AUTORITA'

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-10-2008 - Statuto completo	2
--	---

L'amministratore incarica me Notaio al deposito delle dette nomine presso il Registro delle Imprese.

7) Il nominato amministratore ed i comparenti soci mi fanno inoltre richiesta di indicare, al momento della iscrizione del presente atto costitutivo al registro imprese di Catania, quale indirizzo ove è posta la sede della società, la via G. Guglielmino n. 46, in Tremestieri Etneo (CT), ai sensi dello art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

8) I comparenti dichiarano che l'importo globale di tutte le spese per la costituzione poste a carico della società è approssimativamente di euro duemila.

Patti statutari

COSTITUZIONE-SEDE-DURATA-SCOPI

Art.1 - E' costituita, con sede in Tremestieri Etneo una società cooperativa sociale a mutualità prevalente con la denominazione:

"DELAMM SERVICES Società Cooperativa Sociale - ONLUS".

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del detto comune con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato a produrre la dovuta dichiarazione al registro delle imprese, mentre spetta all'assemblea dei soci il trasferimento della sede in comune diverso.

La cooperativa si iscrive nell'apposito albo previsto dall'art.2512, u.c., c.c.e ad essa si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

La società ha durata fino al 31 dicembre 2058, e potrà essere prorogata a norma di legge.

Art.2 - La Cooperativa intende svolgere le attività previste dall'art. 1, comma 1, della L. n.381 del 1991, lettera a) consistente nella gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, nonché lettera b), consistente nella integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate, come previsto dall'art.4 della medesima legge.

Fermo restando il collegamento funzionale tra le due attività (di tipo a) e b)), in quanto tutti gli assistiti svantaggiati, beneficiari delle attività della società secondo il tipo a), i quali siano, anche minimamente, in grado di svolgere un'attività lavorativa, seppure modesta e secondo le proprie potenzialità, saranno coinvolti nei progetti della società e potranno avvalersi dell'inserimento lavorativo e svolgere anch'essi attività lavorative, così ottenendo una integrazione sociale e promozione umana che possa alleviare la loro condizione.

Tipo A)

La Società persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale di quanti vivono situazioni di disagio e di emarginazione.

La società, senza finalità di lucro, ha ad oggetto le seguenti attività:

- organizzare viaggi e soggiorni individuali e collettivi, gite a scopo ricreativo e culturale per i lavoratori, gli anziani, i giovani e le loro famiglie, i soggetti portatori di handicaps e soggetti svantaggiati in genere;

- promuovere flussi turistici di anziani e portatori di handicaps italiani e stranieri anche con scambi di soggiorno alla pari;

- esercitare attività di intrattenimento connesse comunque con l'utilizzazione del tempo libero anche complementare alle attività turistiche curando i servizi ausiliari di collegamento mediante attività di noleggio auto e pullman per il trasporto turistico, trasporto alunni e portatori di handicaps;

in particolare nei servizi aperti si prefigge di:

- a) fornire a mezzo convenzioni con gli enti pubblici o con gare di appalto servizi di trasporto a portatori di handicap, anziani o soggetti in genere svantaggiati anche socialmente

- b) organizzare viaggi, gite e momenti ricreativi per portatori di handicap o soggetti in genere svantaggiati;

- c) - la realizzazione e/o gestione di aree attrezzate, centri sociali, impianti polivalenti per la cultura, lo svago, lo sport finalizzati allo sviluppo socio-culturale e psico-fisico dei cittadini fisicamente o socialmente svantaggiati;

- d) la realizzazione di servizi socio sanitari previsti dalle leggi vigenti a favore degli anziani, portatori di handicap o di appartenenti a categorie svantaggiate.

Inoltre la cooperativa al fine di perseguire l'interesse generale della comunità, la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini, potrà intrapren-

dere attività produttive di tipo commerciale, artigianale, agricolo, industriale e nei servizi, commissionati anche da Enti pubblici o mediante la partecipazione a gare di appalti, finalizzate all'occupazione di persone svantaggiate che presentano difficoltà personali e sociali così come è previsto alla legge 8 novembre 1991 n.381 lettera b) e in tal senso si prefigge di svolgere le seguenti attività:

- l'istituzione e/o la gestione di aziende di trasporto persone e/o merci (di linea, di noleggio, di locazione, da piazza, sciovia ed impianti di risalita);
- l'istituzione e/o gestione di aziende di viaggio e turismo e di servizi di accompagnamento e interpretariato;
- la realizzazione e/o gestione di strutture turistico-ricettive e di servizi di ristorazione collettiva;
- la realizzazione e/o gestione di esercizi pubblici, con particolare riferimento alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- la realizzazione e/o gestione di aree attrezzate, centri sociali, impianti polivalenti per la cultura, lo svago, lo sport finalizzati allo sviluppo socio-culturale e psico-fisico dei cittadini in genere;
- la realizzazione e/o gestione di servizi tecnici e di supporto nel settore del turismo, agriturismo e tempo libero;
- allestimento stands e la promozione e realizzazione di iniziative culturali quali: convegni, mostre, fiere, meetings, animazione ludica eccetera e di iniziative sportive;
- l'esplicitamento di iniziative per lo studio, la classificazione, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale;
- servizi di ecologia avanzata: smaltimento rifiuti solidi urbani, trasporto e stoccaggio rifiuti di ogni tipo; gestione impianti di depurazione;
- censimento, rilevazione ed elaborazione dati utenze;
- servizi di custodia, sorveglianza e vigilanza di locali e/o cose e servizi di pulizia;
- compravendita e noleggio di mezzi di trasporto, macchinari, attrezzature, utensili, arredi ed apparecchiature.

Tutte le suddette attività potranno essere svolte:

- 1) in proprio e/o conto terzi, anche mediante assunzione di rappresentanze;
- 2) in forma associativa e consortile, in particolare nei casi previsti dalla Legge 15.1.1992 n.21 (art.7 comma 1° lettera b) e dalla Legge Regionale 6.4.1996 n.29 (Art.2, comma 4°).

Si precisa che le attività di tipo a) e b) saranno coordinate per un efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali e che l'organizzazione amministrativa della cooperativa consentirà una netta separazione della gestione relativa alle diverse attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla legge 381/1991.

A tal fine la società potrà compiere qualunque operazione mobiliare ed immobiliare atta a favorire il conseguimento dello oggetto sociale e potrà partecipare a gare ed appalti con enti pubblici e privati.

La società potrà assumere partecipazioni in società cooperative e consorzi la cui attività sia analoga e comunque connessa alla propria.

La società potrà svolgere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, creditizie e finanziarie di natura passiva, atte a raggiungere gli scopi sociali e si avvarrà di tutte le provvidenze e agevolazioni di legge; concorrere ad aste e licitazioni e trattative private; assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese che svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'esercizio sociale, nei limiti imposti dalla legge; dare adesione e partecipare ad organismi economici, consortili ed intervenire quale fidejussore; dare qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci; partecipare ad istituti, enti, associazioni, cooperative, consorzi ed organismi a carattere provinciale, regionale, nazionale, comunitario, in qualsiasi forma costituiti, purché senza finalità di lucro ed i cui scopi sociali possano concorrere con quelli della società;

La cooperativa è a mutualità prevalente in quanto cooperativa sociale che rispetta le norme di cui alla legge 8 novembre 1991 n.381, ai sensi dello art.11 septies delle disposizioni di attuazione del codice civile.

La società cooperativa può, nei limiti di legge, svolgere la propria attività anche con terzi.

Art.3 - Il numero dei soci è non inferiore al minimo, nè superiore al massimo, stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutti coloro che siano in grado di operare nei sucitati settori di svolgimento delle attività sociali.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa se in alcun modo concorrenziali. E' consentita la ammissione a soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società e nella misura massima prevista dalla legge.

Possono essere ammessi nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero del loro inserimento nell'impresa, detti soci non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori ed al termine di un periodo comunque non superiore a cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

Possono acquisire la qualifica di soci anche i finanziatori laddove la cooperativa emetta strumenti finanziari con diritto di voto.

La cooperativa potrà emettere strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione solo ad investitori qualificati.

Resta fermo che i privilegi previsti, in favore di dette categorie di possessori di strumenti finanziari, nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono alle riserve indivisibili a norma di legge.

Ai soci finanziatori possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale

In ogni caso la remunerazione degli strumenti finanziari eventualmente emessi ed offerti ai soci cooperatori non potrà essere superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi ai sensi della lett.b) dell'art.2514 c.c.

Art.4 - L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato.

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'organo amministrativo specificando: a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza; b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo precedente; c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

L'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art.5 - Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata indicando il nominativo dello aspirante all'acquisto.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

Le quote sociali di valore nominale superiore al massimo previsto per patti statutari non possono essere divise per atto tra vivi; pertanto un socio non può trasferire una parte della propria quota di partecipazione, salvo autorizzazione dell'organo amministrativo.

Art.6 - Oltre che nei casi previsti dalla legge o dall'atto costitutivo, può recedere il socio cooperatore:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La comunicazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

Gli effetti del recesso sono regolati dal codice civile.

Art.7 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dagli amministratori essere escluso il socio:

- 1) per mancato pagamento delle quote sottoscritte, previa intimazione da parte degli amministratori;
 - 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
 - 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
 - 4) nei casi previsti dagli artt.2286 c.c. e 2288, 1° comma, c.c.;
 - 5) che svolge attività in contrasto o concorrente con quella della società;
 - 6) che non osserva le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti, ed in tal caso, previa intimazione da parte degli amministratori.
- Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Art.8 - Decesso del socio

In caso di decesso di un socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni di legge.

Art.9 - Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto avranno diritto alla liquidazione della quota sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio. In ogni caso il socio uscente risponde verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.

PATRIMONIO SOCIALE

Art.10 - Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore ad euro duecento, né superiore al limite massimo stabilito dalla legge;
- b) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di gestione di cui all'art.13
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) dai fondi per scopi mutualistici, ivi compresi i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti;
- e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci.

Art.11 - La quota sociale sottoscritta ed il relativo plusvalore potranno essere versati a rate e precisamente:

- a) almeno il cinquanta per cento all'atto della sottoscrizione;

b) il rimanente nei termini da stabilirsi dall'Organo Amministrativo.
La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti del capitale sociale sottoscritto dai soci durante l'esistenza della società.

RISTORNI

Art.12 - In caso di utili di gestione la cooperativa procederà alla ripartizione dei ristorni solo per quella parte di ricavi realizzati nei confronti dei soci. Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorno sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società.

Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o ricavi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali. Accertati i ristorni la società potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) in alternativa:

- 1) di distribuirli in denaro o in natura;
- 2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote possedute;
- 3) di distribuirli mediante attribuzione di strumenti finanziari, la cui emissione, collocazione e funzionamento dovrà essere conforme al dettato legislativo. Gli amministratori potranno predisporre una disciplina più analitica dei ristorni, che non contrasti con quanto disposto nel presente articolo, redigendo un apposito regolamento da far approvare dall'assemblea ai sensi dell'ultimo comma dell'art.2521 c.c..

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art.13 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.

Gli utili netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del 30% al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci cooperatori;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un dividendo ai soci entro il limite consentito dalle leggi vigenti ai fini dei requisiti della mutualità prevalente pertanto nel rispetto dell'articolo 2514 lett. a) c.c. è vietato distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- d) l'eventuale rimanenza sarà destinata secondo le modalità determinate dall'assemblea nel rispetto dell'art.2514 del codice civile e di ogni altro limite previsto dalla legge.

E' fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

ORGANI SOCIALI

a) Assemblea

Art.14 - La assemblea dei soci delibera sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dai presenti patti statutari, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno 1/3 del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione.

14.1 In ogni caso sono riservate alla competenza della assemblea dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
 - b) la nomina dell'organo amministrativo;
 - c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
 - d) la modificazione dei presenti patti statutari;
 - e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
- L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dal Comune ove è posta la sede sociale, purché in Italia o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente all'Unione Europea.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero da uno degli Amministratori con avviso spedito almeno otto giorni prima di

quello fissato per l'adunanza, con lettera di raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. Le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% di tutti i soci della cooperativa aventi diritto di voto, salvo maggioranze più elevate richieste dalla legge per specifici argomenti o salvo quanto diversamente previsto nei presenti patti statutari.

14.2 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art.15 - Svolgimento dell'assemblea

15.1 L'Assemblea è presieduta, a seconda della strutturazione dell'Organo amministrativo, dall'Amministratore Unico (nel caso di cui al successivo art.16.1 sub a), dal Presidente del Consiglio di amministrazione (nel caso di cui al successivo art.16. sub b) o dall'Amministratore più anziano (nel caso di cui al successivo art.16. sub c). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

15.2 L'Assemblea nomina un segretario anche non socio, salvi i casi in cui il verbale è redatto da un notaio.

15.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

15.4 Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Ogni socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

15.5 I voti attribuiti ai soci possessori di strumenti finanziari non possono in ogni caso superare un terzo dei voti dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea generale.

La cooperativa può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo ad investitori qualificati.

15.6 Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte col voto favorevole di almeno il 26 % di tutti i soci aventi diritto al voto.

E' possibile la espressione del voto per corrispondenza o a mezzo telefax, documenti che dovranno essere conservati agli atti della società.

15.7 I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farvisi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta: ciascun socio può rappresentare al massimo altri 5 soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare in assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di diritto di voto si terranno assemblee speciali che delibereranno ai sensi dell'art.2541 c.c.

Art.16 -Organo amministrativo

16.1. La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dalla assemblea dei soci in occasione della nomina:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di membri variabile da un minimo di tre ad un massimo di cinque, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina;
- c) da due o più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, nel numero e con le competenze che verranno determinati dai soci in occasione della nomina.

16.2 La maggioranza degli amministratori è scelta fra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.2382 cod.civ.

Art.17 Nomina e sostituzione degli amministratori

17.1 Gli Amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della nomina.

17.2 In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo e senza necessità di motivazione, ovvero di giusta causa.

17.3 E' ammessa la rieleggibilità alla carica di amministratore.

17.4 Nel caso sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione a sensi del precedente art.16.1 sub b), se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei Consiglieri decade l'intero Consiglio di amministrazione. Nel caso siano stati invece nominati più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti a sensi del precedente art.16.1 sub c), se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo Amministratore, decadono anche gli altri Amministratori. Spetterà all'assemblea dei soci procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo il Consiglio decaduto o gli altri Amministratori decaduti potranno compiere i solo atti di ordinaria amministrazione.

17.5 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Art.18 Presidente

18.1 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato a sensi del precedente art.16.1 sub b), questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.

Art.19 Decisioni degli amministratori

19.1 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato a sensi del precedente art.16.1 sub b), le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto al successivo art.20.1, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso Consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

19.2 Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti
- l'indicazione degli Amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione
- la sottoscrizione di tutti gli Amministratori, sia consenzienti che astenuti o contrari.

19.3 Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli Amministratori i quali entro i due giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, in-

dicando se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione degli amministratori entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

19.4 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

19.5 Le decisioni degli Amministratori, adottate a sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte nel Libro delle decisioni degli Amministratori

19.6 Con la maggioranza di cui al precedente articolo 19.4, gli Amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi col metodo collegiale.

Art.20 Decisioni collegiali degli amministratori

20.1 Con riferimento alle materie indicate dall'art.2475 quinto comma cod.civ. ovvero nel caso di cui al precedente art.19.6 ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dai presenti patti statutari, le decisioni del Consiglio di Amministrazione, che sia stato nominato a sensi del precedente art.16.1 sub b), debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

20.2 A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

- viene convocato dal presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax o posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

- si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente all'Unione Europea;

20.3 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione.

20.4 E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

20.5 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti

dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

20.6 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario (salvo i casi in cui il verbale è redatto da un notaio); detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

Art.21 Competenze degli amministratori

21.1 L'organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o i presenti patti statutari riservano espressamente ai soci.

21.2 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione (ai sensi dell'art.16.1 sub b), questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art.2544 c.c. ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il

Comitato esecutivo ovvero l'Amministratore o gli Amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

21.3 Nel caso di nomina di più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti (ai sensi del precedente art. 16.1 sub c), i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e gli altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via congiunta.

21.4 L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, preposti, responsabili tecnici (in possesso di idoneità professionale), institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

21.5 Ai sensi dell'art.2545 c.c. gli amministratori, e i sindaci ove nominati, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio devono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 c.c. indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Art.22 Rappresentanza della società

22.1 Gli Amministratori hanno la rappresentanza generale della società.

22.2 In caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti (ai sensi del precedente art.16.1 sub c), la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta o disgiunta a seconda che i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, siano stati loro attribuiti in via congiunta ovvero in via disgiunta.

22.4 La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori generali, agli institori ed ai procuratori di cui al precedente articolo 21 nei limiti dei poteri determinati dall'Organo Amministrativo nell'atto di nomina.

Art.23 Compensi agli amministratori

23.1 Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, che verrà determinata dai Soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

23.2 Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere del collegio sindacale se nominato. I soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

23.3 All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

Art.24 Organo di controllo

24.1 La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art.2477, 2° e 3° comma, c.c., nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.

In questi casi il Collegio Sindacale verrà nominato ed opererà ai sensi del successivo art.25.

Art.25 Collegio sindacale

25.1 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso.

25.2 I sindaci sono nominati ove così i soci decidano ovvero la nomina sia obbligatoria per legge ed hanno funzioni di controllo contabile e di gestione ai sensi di legge.

Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

Spettano al collegio sindacale il controllo contabile, il controllo di legalità (osservanza della legge e dei patti statutari) e la vigilanza sulla corretta amministrazione.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.26 - Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dall'Organo Amministrativo e da approvarsi dalla assemblea.

Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore e del Comitato esecutivo se saranno nominati, l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società.

Art.27 Clausola compromissoria -Le controversie che dovessero sorgere tra i soci o tra questi e la società, anche se promosse da amministratori, sindaci o revisori ove nominati, ovvero nei loro confronti, in ordine alla interpretazione e/o all'applicazione delle norme contenute in questi patti statutari, se derogabili alla competenza della autorità giudiziaria, saranno demandate ad un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la società. L'arbitro giudicherà da amichevole compositore, secondo equità e senza formalità alcuna.

Art.28 - In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea con la maggioranza stabilita nell'art.15.6., nominerà uno o più liquidatori preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art.29 - Per tutto quanto non è regolato dall'atto costitutivo, di cui i presenti patti statutari fanno parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulla società cooperativa rette coi principi della mutualità prevalente.

Richiesto io Notaio ho redatto e scritto il presente atto, da me letto ai comparenti che lo approvano; consta di nove fogli scritti su trentatre intere pagine e parte della trentaquattresima

Viene sottoscritto alle ore diciassette e minuti trenta

Firmato: Leanza Mantegna Filippa, Febbraio Giusy Letizia, Gabriella Nobile, Giuseppe LOMBARDO Notaio.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.20 co.3 del D.P.R.445/2000.